



schweizerische agentur  
für akkreditierung  
und qualitätssicherung

agence suisse  
d'accréditation et  
d'assurance qualité

agenzia svizzera di  
accreditamento e  
garanzia della qualità

swiss agency of  
accreditation and  
quality assurance

## **Accreditamento di cicli di studio secondo la LPSU e la LPSan**

Guida | Febbraio 2020





Approvato dalla Commissione AAQ il 27 marzo 2020



## Indice

Guida all'accREDITamento secondo la LPSU e la LPSan	
Allegato 1: Ordinanza sull'accREDITamento LPSU	12
Allegato 2: Ordinanza sull'accREDITamento LPSan	26
Allegato 3: Ordinanza sul coordinamento dell'insegnamento	42
Allegato 4: Codice di condotta	48



## **Guida all'accreditamento secondo la LPSU e la LPSan**

### Indice

1	Obiettivo, oggetto e procedura dell'accreditamento secondo la LPSU e la LPSan .....	1
1.1	Obiettivo e oggetto .....	1
1.2	Valutazione esterna e decisione di accreditamento .....	2
1.3	Svolgimento e durata della procedura .....	2
1.4	Costi .....	5
1.5	Obblighi della scuola universitaria.....	5
2	Ammissione alla procedura.....	5
2.1	Presentazione della domanda e condizioni di ammissione.....	5
2.2	Entrata nel merito .....	5
3	Fasi procedurali .....	6
3.1	Autovalutazione.....	6
3.2	Valutazione esterna .....	7
3.3	Proposta di accreditamento dell'agenzia e parere della scuola universitaria.....	10
3.4	Decisione .....	10
3.5	Pubblicazione.....	10
3.6	Verifica dell'adempimento degli oneri .....	11

## 1 Obiettivo, oggetto e procedura dell'accREDITAMENTO secondo la LPSU e la LPSan

### 1.1 Obiettivo e oggetto

La legge federale sulle professioni sanitarie<sup>1</sup> (LPSan) regola l'insegnamento delle professioni sanitarie nelle scuole universitarie allo scopo di tutelare la salute, ad esempio definendo le competenze di cui devono essere in possesso coloro che hanno concluso i relativi cicli di studio (art. 3-5 LPSan) e richiedendo l'accREDITAMENTO obbligatorio dei programmi di studio ai sensi della LPSan (art. 6).

La LPSan (Art. 8) dispone che la procedura, la durata della validità dell'accREDITAMENTO e i relativi emolumenti siano disciplinati dalla legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario<sup>2</sup> (LPSU).

Oggetto dell'accREDITAMENTO obbligatorio sono i seguenti cicli di studio:

- bachelor in cure infermieristiche;
- bachelor in fisioterapia;
- bachelor in ergoterapia;
- bachelor di levatrice;
- bachelor in alimentazione e dietetica;
- bachelor in optometria;
- master in osteopatia.

Ai sensi della LPSan, un ciclo di studio è accREDITATO se:

- (1) la scuola universitaria presso la quale viene offerto ha ottenuto l'accREDITAMENTO istituzionale ai sensi dell'art. 30 LPSU (art. 7 lett. a LPSan);
- (2) è conforme, in termini di contenuti e struttura, con i requisiti di cui all'art. 31 LPSU (cfr. art. 7 lett. b LPSan);
- (3) trasmette alle studentesse e agli studenti le competenze definite dalla LPSan, richiedendo la verifica della loro acquisizione (art. 7 lett. c LPSan).

Sulla base dell'Ordinanza sulle competenze professionali specifiche delle professioni sanitarie secondo la LPSan (Ordinanza sulle competenze professionali sanitarie, OCPSan), l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha elaborato standard di accREDITAMENTO specifici per ciascuno di questi cicli di studio nell'ambito di una specifica ordinanza per l'accREDITAMENTO, emanata dal Dipartimento federale degli interni (DFI)<sup>3</sup>.

Nel quadro della procedura è necessario verificare l'adempimento sia di questi standard di accREDITAMENTO sia degli standard di qualità interdisciplinari per programmi di studio<sup>4</sup> ai sensi della LPSU (cfr. art. 7 e art. 23 dell'Ordinanza per l'accREDITAMENTO LPSU<sup>5</sup>).

<sup>1</sup> RS 811.21 Legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie.

<sup>2</sup> RS 414.20 Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero del 30 settembre 2011.

<sup>3</sup> RS 811.212.1 Ordinanza del DFI concernente l'accREDITAMENTO dei cicli di studio secondo la LPSan.

<sup>4</sup> La LPSU utilizza il termine «programma di studio», mentre la LPSan il termine «ciclo di studio». A seguire verrà utilizzato il termine «ciclo di studio», poiché in questo caso l'accREDITAMENTO è richiesto dalla legge sulle professioni sanitarie.

<sup>5</sup> RS 414.205.3 Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie per l'accREDITAMENTO nel settore universitario.

In tale contesto è rilevante e trova applicazione anche l'Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie sul coordinamento dell'insegnamento nelle scuole universitarie svizzere<sup>6</sup> (Ordinanza sul coordinamento dell'insegnamento) del 29 novembre 2019.

I fondamenti giuridici per l'accreditamento di cicli di studio nell'ambito della professioni sanitarie sono pertanto:

- la LPSan;
- l'Ordinanza del DFI concernente l'accreditamento dei cicli di studio secondo la LPSan;
- la LPSU;
- l'Ordinanza sull'accreditamento della LPSU;
- l'Ordinanza sul coordinamento dell'insegnamento.

Le scuole universitarie possono presentare la domanda di accreditamento ai sensi della LPSU e della LPSan presso una delle agenzie riconosciute dal Consiglio svizzero di accreditamento<sup>7</sup> (di seguito: Consiglio di accreditamento).

## 1.2 Valutazione esterna e decisione di accreditamento

Un gruppo di esperti esterni verifica l'adempimento degli standard di qualità per l'accreditamento di programmi secondo la LPSU e degli standard di accreditamento specifici per cicli di studio secondo la LPSan.

La decisione di accreditamento viene presa dal Consiglio svizzero di accreditamento e si basa sulla proposta di accreditamento dell'agenzia, sul rapporto del gruppo di esperti e sul parere della scuola universitaria o della direzione del ciclo di studio.

L'agenzia e il Consiglio di accreditamento garantiscono un trattamento equo delle scuole universitarie.

## 1.3 Svolgimento e durata della procedura

In conformità con la prassi internazionale, la procedura di accreditamento consiste nelle seguenti fasi:

- presentazione della domanda presso un'agenzia di accreditamento riconosciuta;
- esame della domanda da parte dell'agenzia e comunicazione al Consiglio di accreditamento;
- pianificazione e avvio della procedura, inclusa la conclusione del contratto fra le parti, firmato dalla direzione dell'agenzia e dalla direzione della scuola universitaria (in alternativa, la direzione del ciclo di studio competente o del dipartimento in questione);
- autovalutazione del ciclo di studio;
- valutazione esterna da parte di esperti indipendenti, comprendente una visita sul posto e un rapporto del gruppo di esperti;
- proposta di accreditamento dell'agenzia e parere della scuola universitaria;
- decisione del Consiglio di accreditamento;

---

<sup>6</sup> RS 414.205.1.

<sup>7</sup> cfr. <https://akkreditierungsrat.ch/it/agenzie/>




- pubblicazione del rapporto;
- eventuale verifica dell'adempimento degli oneri.

Dal momento dell'avvio e fino alla decisione del Consiglio di accreditamento, una procedura di accreditamento ha una durata minima di 15 mesi. Ogni procedura prevede la definizione di una tabella di marcia concordata tra scuola universitaria e agenzia.

La scuola universitaria può ritirare la domanda di accreditamento in qualsiasi momento. I costi sostenuti fino ad allora saranno fatturati alla scuola universitaria.

## Rappresentazione schematica dello svolgimento della procedura



## 1.4 Costi

I costi legati alla procedura di accreditamento sono disciplinati da un'ordinanza sugli emolumenti approvata dal Consiglio delle scuole universitarie.<sup>8</sup>

I costi dell'autovalutazione sono interamente a carico della scuola universitaria.

Le modalità della procedura vengono definite in contratti che l'agenzia stipula con la scuola universitaria da un lato e con gli esperti dall'altro.

La somma, forfettaria, non include la verifica di eventuali oneri.

## 1.5 Obblighi della scuola universitaria

La scuola universitaria si impegna al rispetto degli standard su cui si fonda l'accreditamento dei suoi cicli di studio secondo la LPSU e la LPSan per l'intero periodo di validità dell'accreditamento, in tutte le sedi interessate e nell'insieme delle sue attività.

Modifiche essenziali ai ciclo di studio interessati (titolo, obiettivi di apprendimento ecc.) devono essere portate all'attenzione del Consiglio di accreditamento.

## 2 Ammissione alla procedura

### 2.1 Presentazione della domanda e condizioni di ammissione

Per l'accreditamento di cicli di studio secondo la LPSU e la LPSan la scuola universitaria presenta una domanda presso un'agenzia di accreditamento riconosciuta dal Consiglio di accreditamento, specificando che il ciclo di studio soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5 dell'Ordinanza sull'accreditamento della LPSU.

Un ciclo di studio (o un ciclo di studio congiunto) viene ammesso alla procedura ai sensi della LPSU se:

- la scuola universitaria responsabile del ciclo di studio ha ottenuto l'accreditamento istituzionale ai sensi della LPSU;
- un gruppo di suoi studenti ha concluso il ciclo di studio;
- la scuola universitaria che presenta la domanda conferisce il titolo del ciclo di studio congiunto;
- la scuola universitaria che presenta la domanda si assume la responsabilità della qualità del ciclo di studio congiunto.

### 2.2 Entrata nel merito

L'agenzia verifica le condizioni di ammissione alla procedura ai sensi dell'articolo 5 dell'Ordinanza sull'accreditamento della LPSU, pronunciandosi a favore dell'entrata nel merito qualora queste siano soddisfatte. In caso contrario l'agenzia decide di non entrare nel merito, informando il Consiglio di accreditamento e la scuola universitaria.

---

<sup>8</sup> Cfr. <http://aaq.ch/de/die-aaq/reglemente/>.

### 3 Fasi procedurali

#### 3.1 Autovalutazione

Superata la fase di ammissione alla procedura l'agenzia avvia formalmente l'iter di accreditamento.

La riunione di apertura prevede la discussione e la messa a verbale dei seguenti punti:

- pianificazione della procedura di accreditamento (fasi procedurali e pianificazione);
- definizione della lingua procedurale (tedesco, francese, italiano);
- profilo del gruppo di esperti;
- programma per lo svolgimento della visita sul posto.

Successivamente i responsabili del ciclo di studio conducono un'autovalutazione, riassumendone gli esiti in un rapporto scritto (rapporto di autovalutazione). Questo processo dovrebbe essere partecipativo (coinvolgendo tutte le parti coinvolte) e includere anche considerazioni sull'ulteriore sviluppo del ciclo di studio.

Là dove rilevante per il ciclo di studio, il rapporto di autovalutazione tiene conto delle raccomandazioni a seguito dell'accREDITAMENTO istituzionale. Il rapporto, riflessivo e autocritico, contiene informazioni, descrizioni e analisi che consentono di valutare il grado di adempimento degli standard di qualità, in particolare fornendo i seguenti dati:

- informazioni di sintesi sulla scuola universitaria e sul ciclo di studio (caratteristiche distintive, organizzazione, cifre);
- descrizione e svolgimento del processo di autovalutazione;
- eventuali rapporti o risultati di precedenti procedure di garanzia della qualità;
- presentazione del sistema di garanzia della qualità del ciclo di studio;
- valutazione sull'adempimento degli standard secondo la LPSU e la LPSan;
- rappresentazione dei punti di forza, dei punti deboli e delle possibilità di sviluppo per ogni standard o settore valutato;
- piano d'azione per l'ulteriore sviluppo del ciclo di studio.

Gli esperti utilizzano l'autovalutazione come punto di partenza per la loro visita sul posto e per definire il grado di adempimento degli standard da parte del ciclo di studio. Il rapporto di autovalutazione viene presentato al Consiglio di accREDITAMENTO assieme a una sintesi in lingua inglese di circa 3-4 pagine (max. 10 000 caratteri senza spazi vuoti) redatta dalla scuola universitaria.

Il rapporto di autovalutazione deve essere composto da circa 50 pagine (esclusi gli allegati) e consegnato direttamente all'agenzia. L'agenzia stabilisce la struttura del rapporto di autovalutazione, ma non la sua configurazione.

La fase di autovalutazione ha normalmente una durata minima di cinque mesi durante i quali l'agenzia è a disposizione per qualsiasi domanda di carattere formale. Se necessario, si provvede a indire una riunione con la scuola universitaria.

L'agenzia programma inoltre un incontro con i rappresentanti del ciclo di studio, finalizzato alla preparazione della valutazione esterna e quindi della visita sul posto.

### 3.2 Valutazione esterna

La valutazione esterna include i seguenti elementi:

- selezione degli esperti;
- preparazione del gruppo di esperti alla visita sul posto;
- visita sul posto;
- rapporto di valutazione esterna da parte del gruppo di esperti.

#### 3.2.1 Selezione dei membri del gruppo di esperti

Il gruppo di esperti incaricato dall'agenzia si compone di quattro membri (tre esperti professionali e un membro della comunità studentesca) e dispone nel suo complesso di esperienza a livello nazionale e internazionale nonché delle competenze necessarie allo svolgimento dei propri compiti, in particolare:

- esperienza nelle procedure di accreditamento nel settore universitario;
- adeguate qualifiche ed esperienza scientifica e/o professionale nel settore da accreditare;
- esperienza nella gestione di programmi di studio, della loro qualità e del loro ulteriore sviluppo;
- sufficiente conoscenza del panorama universitario e del sistema sanitario svizzeri, in particolare nell'ambito del ciclo di studio in questione;
- conoscenze attive della lingua della procedura.

La composizione del gruppo di esperti è equilibrata e orientata all'internazionalità, tiene conto del genere, dell'età e della provenienza dei membri nonché delle caratteristiche della scuola universitaria e di eventuali forme di insegnamento specifiche del ciclo di studio. Gli esperti devono essere indipendenti e in grado di valutare il ciclo di studio in modo imparziale.

Il profilo del gruppo di esperti viene discusso nel corso della riunione di apertura della procedura con la scuola universitaria. Sulla base del profilo stabilito l'agenzia stila una lista di nomi che sottopone alla scuola universitaria affinché elimini le persone per le quali sussiste un conflitto di interessi o una condizione di parzialità.

L'agenzia presenta quindi la lista al Consiglio di accreditamento per la sua approvazione e successivamente costituisce il gruppo di esperti attingendo dalla lista, nominando la o il presidente del gruppo.

Il gruppo di esperti ha i seguenti compiti:

- preparazione della visita sul posto;
- gestione dei colloqui durante la visita sul posto;
- responsabilità del rapporto di valutazione esterna, con il supporto redazionale dell'agenzia.

L'agenzia accompagna il gruppo di esperti durante l'intera procedura e si pone come intermediario tra il gruppo di esperti e la scuola universitaria, i quali non hanno contatti diretti fatta eccezione per i colloqui nell'ambito della visita sul posto.

### 3.2.2 Preparazione del gruppo di esperti alla visita sul posto

La preparazione del gruppo di esperti alla visita sul posto da parte dell'agenzia ha lo scopo di fornire ai membri un orientamento sul loro ruolo, sull'ambito di competenza e sui seguenti punti:

- le specificità del ciclo di studio;
- le particolarità tanto del panorama universitario svizzero nel campo del ciclo di studio in esame quanto del sistema sanitario svizzero e delle professioni sanitarie;
- la portata e i dettagli del loro incarico, in particolare relativamente agli standard di qualità;
- i temi e le questioni da affrontare durante la visita sul posto;
- l'identificazione di eventuali documenti integrativi da richiedere alla scuola universitaria;
- lo svolgimento della visita sul posto.

La forma e le tempistiche di questa preparazione vengono definite tenendo conto dei requisiti della rispettiva procedura. A seguire, l'agenzia informa i responsabili del ciclo di studio dell'eventuale necessità di documenti supplementari e di possibili modifiche sullo svolgimento della visita sul posto. Successivamente l'agenzia, in collaborazione con la scuola universitaria, completa il programma della visita sul posto, tenendo in considerazione le specificità del ciclo di studio.

### 3.2.3 Visita sul posto

La visita sul posto offre al gruppo di esperti la possibilità di valutare se il ciclo di studio soddisfa gli standard e in che modo può eventualmente essere oggetto di un ulteriore sviluppo. La visita inizia con una sessione preparatoria tra gli esperti e l'agenzia.

Il gruppo di esperti incontra in colloqui distinti i vari gruppi di interesse del ciclo di studio, ovvero la direzione, i docenti, gli addetti alla garanzia della qualità, membri del corpo studentesco e del corpo intermedio, rappresentanti del personale amministrativo e tecnico nonché soggetti provenienti dalla sfera degli ex allievi e del mondo del lavoro. Il programma della visita sul posto, comprendente sia la struttura sia l'elenco delle persone che parteciperanno agli incontri, viene concordato tra la scuola universitaria e l'agenzia. Lo svolgimento prevede anche riunioni di lavoro del gruppo di esperti.

La visita sul posto termina con il cosiddetto *debriefing*, una sessione conclusiva orale in cui il gruppo di esperti descrive le sue impressioni e fornisce una panoramica sui punti di forza, gli spunti di miglioramento e le sfide future. Questa tappa non prevede alcuna discussione con la scuola universitaria.

La visita sul posto ha di solito una durata di un giorno e mezzo, che può essere adattata alle esigenze del ciclo di studio e alle specificità della scuola universitaria. La somma forfettaria a carico della scuola universitaria viene adeguata di conseguenza e fissata nel contratto stipulato con l'agenzia.

Per la procedura in generale e la visita sul posto in particolare vige il codice di condotta<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Cfr. allegato 4.

### 3.2.4 Rapporto del gruppo di esperti

Dopo la visita sul posto il gruppo di esperti redige un rapporto, sotto la responsabilità della o del presidente e con il supporto redazionale dell'agenzia. Il rapporto contiene nello specifico i seguenti elementi:

- una descrizione, un'analisi e una conclusione in riferimento all'adempimento degli standard;
- un'analisi riassuntiva dei punti di forza e di debolezza del ciclo di studio;
- raccomandazioni ed eventuali oneri per l'ulteriore sviluppo del ciclo di studio;
- una proposta di accreditamento all'attenzione dell'agenzia.

Ogni standard viene valutato sulla base di una scala a quattro livelli: interamente soddisfatto, largamente soddisfatto, parzialmente soddisfatto, non soddisfatto. In linea di principio:

- uno standard si considera pienamente soddisfatto se viene attuato in modo completo e coerente, garantendo così la qualità del ciclo di studio;
- uno standard si considera ampiamente soddisfatto se la sua attuazione presenta solo carenze di entità minima;
- uno standard si considera parzialmente soddisfatto in caso di carenze significative o notevoli punti deboli nella sua attuazione, o se copre solo ambiti parziali del ciclo di studio;
- uno standard si considera non soddisfatto se non viene tenuto in considerazione nel ciclo di studio e/o se il suo grado di attuazione non permette di garantire la qualità del ciclo di studio.

Nella sua valutazione il gruppo di esperti tiene conto delle specificità della scuola universitaria e del ciclo di studio. Può formulare raccomandazioni per lo sviluppo ulteriore della qualità e ha l'obbligo di formulare uno o più oneri qualora uno standard sia solo parzialmente soddisfatto o non soddisfatto. Un onere serve a correggere una carenza considerevole che la scuola universitaria deve eliminare e/o a definire un requisito da soddisfare per confermare l'accREDITamento.

Un onere deve riferirsi esplicitamente a uno standard. La scuola universitaria deve essere in grado di soddisfare l'onere entro una scadenza prestabilita.

Il gruppo di esperti può raccomandare di respingere l'accREDITamento, qualora ritenga che le eventuali carenze del ciclo di studio non possano essere eliminate entro un termine adeguato o che il loro numero sia eccessivo.

La proposta di accREDITamento del gruppo di esperti si fonda su una valutazione globale dell'adempimento degli standard.

La procedura di accREDITamento è regolata dalle disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati, per cui i membri del gruppo di esperti assicurano la riservatezza nel trattamento di dati e informazioni<sup>10</sup>.

La valutazione esterna ha una durata minima di quattro mesi.

<sup>10</sup> Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (PDS), RS 235.1.

### 3.3 Proposta di accreditamento dell'agenzia e parere della scuola universitaria

Dopo una verifica formale del rapporto del gruppo di esperti, l'agenzia prepara la proposta di accreditamento che include i seguenti elementi:

- una sintesi della procedura (composizione del gruppo di esperti, tempistiche, qualità dell'autovalutazione, svolgimento della visita sul posto ed esito della valutazione esterna);
- una proposta di accreditamento all'attenzione del Consiglio di accreditamento.

La proposta di accreditamento dell'agenzia si basa sul rapporto di autovalutazione del ciclo di studio e sul rapporto del gruppo di esperti.

L'agenzia sottopone alla scuola universitaria (o alla direzione del ciclo di studio) la sua proposta di accreditamento e il rapporto del gruppo di esperti affinché possa prendere posizione in vista della decisione del Consiglio di accreditamento, esprimendosi in particolar modo circa gli oneri, se del caso.

L'agenzia esamina il parere della scuola universitaria (o della direzione del ciclo di studio) ed eventualmente adatta la sua proposta di accreditamento.

Il parere è parte integrante della documentazione procedurale e viene consegnato al Consiglio di accreditamento assieme al rapporto di autovalutazione, al rapporto del gruppo di esperti e alla proposta di accreditamento dell'agenzia.

### 3.4 Decisione

Il Consiglio di accreditamento basa la sua decisione sulla proposta di accreditamento dell'agenzia, sul rapporto di autovalutazione, sul rapporto del gruppo di esperti e sul parere della scuola universitaria (o della direzione del ciclo di studio).

Il Consiglio di accreditamento può:

- pronunciare l'accREDITamento senza oneri;
- pronunciare l'accREDITamento vincolato a oneri;
- respingere l'accREDITamento.

Conformemente all'articolo 65 capoverso 2 LPSU le decisioni di accREDITamento non sono impugnabili. La scuola universitaria può tuttavia presentare una domanda di riesame al Consiglio di accREDITamento<sup>11</sup>.

L'accREDITamento ha una validità di sette anni dall'entrata in vigore della decisione.

Nell'ambito della decisione di accREDITamento il Consiglio di accREDITamento definisce termini e modalità per la verifica dell'adempimento di eventuali oneri.

Il Consiglio di accREDITamento informa la scuola universitaria e l'agenzia della propria decisione.

### 3.5 Pubblicazione

Il Consiglio di accREDITamento pubblica un elenco dei cicli di studio accREDITati secondo la LPSU e la LPSan.

---

<sup>11</sup> Si veda <https://akkreditierungsrat.ch/it/consiglio-di-accREDITamento/>.

L'agenzia pubblica un rapporto sulla procedura che include il rapporto del gruppo di esperti, la proposta di accreditamento dell'agenzia, il parere della scuola universitaria (o della direzione del ciclo di studio) e la decisione del Consiglio svizzero di accreditamento. La pubblicazione viene definita con la scuola universitaria nella stipulazione del contratto.

### **3.6 Verifica dell'adempimento degli oneri**

Entro il termine stabilito la scuola universitaria consegna al Consiglio di accreditamento un dossier in cui espone le misure adottate per adempiere gli oneri.

Il Consiglio di accreditamento incarica l'agenzia di verificare l'adempimento degli oneri attenendosi alle modalità definite nella decisione di accreditamento (avvalendosi o meno di esperti, con o senza una breve visita). L'agenzia esegue la verifica e redige un rapporto indirizzato al Consiglio di accreditamento.

Il Consiglio di accreditamento decide in merito all'adempimento degli oneri. In caso di esito positivo, l'accREDITAMENTO rimane valido per la durata residua del periodo complessivo di sette anni. In caso di mancato adempimento degli oneri, o di non adempimento entro il termine stabilito, il Consiglio di accreditamento adotta le misure amministrative ai sensi dell'art. 64 LPSU.

I costi per la procedura di verifica degli oneri vengono addebitati alla scuola universitaria.

## Allegato 1

### Ordinanza sull'accREDITAMENTO LPSU

## Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie **414.205.3** per l'accREDITAMENTO nel settore universitario (Ordinanza per l'accREDITAMENTO LPSU)<sup>1</sup>

del 28 maggio 2015 (Stato 1° gennaio 2018)

---

*Il Consiglio delle scuole universitarie,*

visto l'articolo 30 capoverso 2 della legge del 30 settembre 2011<sup>2</sup> sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU);

visto l'articolo 2 capoverso 2 lettera b numero 1 della Convenzione del 26 febbraio 2015<sup>3</sup> tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario,

*ordina:*<sup>4</sup>

### Sezione 1: Disposizioni generali

#### Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza<sup>5</sup> specifica le condizioni per l'accREDITAMENTO istituzionale secondo l'articolo 30 LPSU e per l'accREDITAMENTO di programmi secondo l'articolo 31 LPSU. Esse stabiliscono:

- a. le condizioni di ammissione alla procedura di accREDITAMENTO;
- b. le condizioni per l'accREDITAMENTO istituzionale e l'accREDITAMENTO di programmi, nonché gli effetti dell'accREDITAMENTO istituzionale;
- c.<sup>6</sup> la procedura dell'accREDITAMENTO iniziale;
- d. gli standard di qualità da applicare nelle procedure.

#### Art. 2 Programmi di studio

Sono considerati programmi di studio ai sensi della presente ordinanza:

- a. programmi di studio bachelor di 180 ECTS<sup>7</sup>;

RU **2015** 1877

<sup>1</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio delle scuole universitarie del 23 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 7375).

<sup>2</sup> RS **414.20**

<sup>3</sup> RS **414.205**

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio delle scuole universitarie del 23 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 7375).

<sup>5</sup> Nuova espr. giusta il n. I dell'O del Consiglio delle scuole universitarie del 23 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 7375). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio delle scuole universitarie del 23 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 7375).

<sup>7</sup> ECTS = European Credit Transfer System

- b. programmi di studio master di 90–120 ECTS;
- c. programmi di studio di formazione continua di almeno 60 ECTS;
- d. programmi di studio il cui accreditamento secondo la LPSU è previsto in una legge speciale.

**Art. 3** Agenzie di accreditamento

<sup>1</sup> Sono considerate agenzie di accreditamento ai sensi della presente ordinanza l’Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità e altre agenzie svizzere o estere riconosciute dal Consiglio svizzero di accreditamento (Consiglio di accreditamento).

<sup>2</sup> Le agenzie di accreditamento svolgono la procedura di accreditamento di cui all’articolo 32 LPSU.

<sup>3</sup> Le condizioni e la procedura per il riconoscimento di altre agenzie di accreditamento, svizzere ed estere, sono definite in direttive emanate dal Consiglio di accreditamento.

**Sezione 2: Condizioni di ammissione alla procedura di accreditamento**

**Art. 4** Accreditamento istituzionale

<sup>1</sup> Una scuola universitaria o un altro istituto accademico può accedere all’accreditamento istituzionale se soddisfa le seguenti condizioni:

- a. garantisce la libertà e l’unità dell’insegnamento e della ricerca;
- b. corrisponde a uno dei tipi seguenti di scuola universitaria:
  - 1.<sup>8</sup> università o politecnico,
  - 2. scuola universitaria professionale o alta scuola pedagogica;
- c. rispetta, all’occorrenza, le condizioni di ammissione al primo livello di studio conformemente agli articoli 23–25 e 73 LPSU; se si tratta di una scuola universitaria professionale essa rispetta inoltre il disciplinamento sulla struttura degli studi conformemente all’articolo 26 LPSU;
- d. dispone di un sistema di garanzia della qualità (art. 30 cpv. 1 lett. a LPSU);
- e. è compatibile con lo spazio europeo dell’istruzione superiore;
- f. dispone in Svizzera, in base al suo tipo e al suo profilo, di infrastrutture e personale per l’insegnamento, la ricerca e la prestazione di servizi;
- g. un gruppo di suoi studenti ha concluso un programma di studio;
- h. dispone delle risorse atte a mantenere le sue attività per un periodo prolungato (art. 30 cpv. 1 lett. c LPSU) e ha preso le misure atte a permettere agli studenti di concludere il programma di studio intrapreso;

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio delle scuole universitarie del 23 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 7375).

- i. è una persona giuridica in Svizzera.

<sup>2</sup> Una scuola universitaria o un altro istituto accademico può accedere alla procedura di accreditamento istituzionale senza esame delle condizioni di cui al capoverso 1 se soddisfa una delle seguenti condizioni:

- a. ha già ottenuto un accreditamento istituzionale in virtù della LPSU;
- b. è stata istituita dal diritto federale prima dell'entrata in vigore della LPSU;
- c. è stata riconosciuta come avente diritto ai sussidi secondo la legge dell'8 ottobre 1999<sup>9</sup> sull'aiuto alle università (LAU) o la legge federale del 6 ottobre 1995<sup>10</sup> sulle scuole universitarie professionali (LSUP) (art. 75 cpv. 2 LPSU);
- d. aveva ottenuto il riconoscimento di alta scuola pedagogica di diritto pubblico secondo il diritto cantonale prima dell'entrata in vigore della LPSU.

**Art. 5** Accreditamento di programmi

<sup>1</sup> Un programma di studio è ammesso all'accreditamento se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. la scuola universitaria o l'altro istituto accademico responsabile del programma di studio ha ottenuto l'accreditamento istituzionale in virtù della LPSU;
- b. un gruppo di suoi studenti ha concluso il programma di studio.

<sup>2</sup> Per i programmi di studio congiunti si applicano le stesse regole e gli stessi standard validi per gli altri programmi di studio. Essi sono ammessi all'accreditamento di programmi se la scuola universitaria o un altro istituto accademico richiedente:

- a. rilascia il titolo; e
- b. è responsabile della qualità del programma di studio.

**Sezione 3:  
Condizioni per l'accreditamento istituzionale e l'accreditamento di programmi**

**Art. 6** Accreditamento istituzionale

La scuola universitaria o un altro istituto accademico è accreditato se soddisfa gli standard di qualità di cui all'articolo 22.

<sup>9</sup> [RU 2000 948, 2003 187 all. n. II 3, 2004 2013, 2007 5779 n. II 5, 2008 307 3437 n. II 18, 2011 5871, 2012 3655 n. 10. RU 2014 4103 all. n. I 1]

<sup>10</sup> [RU 1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197 all. n. 37, 2012 3655 n. I 11. RU 2014 4103 all. n. I 2]

**Art. 7** Accreditamento di programmi

I programmi di studio di scuole universitarie o di altri istituti accademici accreditati secondo la LPSU sono accreditati se:

- a. soddisfano gli standard di qualità di cui all'articolo 23; e
- b. soddisfano eventualmente altre condizioni contemplate da una legge speciale.

**Sezione 4: Effetti dell'accREDITamento istituzionale**

**Art. 8**

<sup>1</sup> Una scuola universitaria o un altro istituto accademico è accreditata, in base alla sua richiesta, come università, istituto universitario, scuola universitaria professionale, istituto universitario professionale o alta scuola pedagogica.

<sup>2</sup> Essa acquisisce il diritto alla denominazione secondo l'articolo 29 LPSU.

<sup>3</sup> Se un'alta scuola pedagogica è integrata in una scuola universitaria professionale, quest'ultima acquisisce il diritto alla denominazione per l'alta scuola pedagogica nell'ambito dell'accREDITamento istituzionale della scuola universitaria professionale.

**Sezione 5: Procedura di accREDITamento iniziale<sup>11</sup>**

**Art. 8a<sup>12</sup>**

Le disposizioni di questa sezione disciplinano la procedura dell'accREDITamento iniziale.

**Art. 9** Disposizioni generali

<sup>1</sup> La procedura di accREDITamento ha per oggetto il sistema di garanzia della qualità della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico.

<sup>2</sup> La scuola universitaria o l'altro istituto accademico coinvolge nella procedura di accREDITamento tutti i suoi gruppi rappresentativi, in particolare gli studenti, il corpo intermedio, il corpo insegnante e il personale amministrativo nel rispetto delle loro particolarità organizzative.

<sup>3</sup> Possono essere presi in considerazione i risultati di controlli esterni della qualità, sempre che non risalgano a più di tre anni prima.

<sup>4</sup> Un programma di studio bachelor può essere accREDITato con il corrispondente programma di studio master consecutivo nell'ambito della stessa procedura.

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio delle scuole universitarie del 23 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7375).

<sup>12</sup> Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio delle scuole universitarie del 23 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7375).

<sup>5</sup> Se sono osservati tutti gli standard di qualità definiti nella presente ordinanza, la procedura di accreditamento secondo la LPSU può essere svolta insieme alla procedura di altre agenzie di accreditamento o organizzazioni.

<sup>6</sup> La scuola universitaria o l'altro istituto accademico sceglie l'agenzia che effettuerà l'accreditamento istituzionale o l'accreditamento dei programmi tra le agenzie riconosciute dal Consiglio di accreditamento.

**Art. 10** Presentazione della domanda e decisione di entrata nel merito

<sup>1</sup> Per l'accreditamento istituzionale la scuola universitaria o l'altro istituto accademico presenta al Consiglio di accreditamento una domanda motivata. Se le condizioni di cui all'articolo 4 sono soddisfatte, il Consiglio di accreditamento decide di entrare nel merito e inoltra la documentazione da esaminare all'agenzia di accreditamento. Se le condizioni non sono soddisfatte, il Consiglio di accreditamento decide di non entrare nel merito.

<sup>2</sup> Per l'accreditamento di un programma di studio la scuola universitaria o l'altro istituto accademico presenta all'agenzia di accreditamento una domanda motivata. Se le condizioni di cui all'articolo 5 sono soddisfatte, l'agenzia di accreditamento entra nel merito della domanda. Se le condizioni non sono soddisfatte, l'agenzia di accreditamento decide di non entrare nel merito. Essa informa in entrambi i casi il Consiglio di accreditamento.

<sup>3</sup> Per l'accreditamento e il riaccreditamento la domanda deve essere presentata per tempo, affinché la decisione possa essere presa prima della scadenza dell'accreditamento o del periodo transitorio (art. 75 LPSU).

**Art. 11** Autovalutazione

<sup>1</sup> La scuola universitaria o l'altro istituto accademico effettua un'autovalutazione e ne riassume i risultati in un rapporto scritto (rapporto di autovalutazione).

<sup>2</sup> Inoltra il rapporto di autovalutazione all'agenzia di accreditamento.

**Art. 12** Valutazione esterna

<sup>1</sup> Un gruppo di esperti verifica sulla base del rapporto di autovalutazione e di una visita sul posto se la scuola universitaria o l'altro istituto accademico o il ciclo di studio soddisfa gli standard di qualità.

<sup>2</sup> Durante la visita sul posto conduce colloqui con tutti i gruppi rappresentativi interessati dalla procedura.

<sup>3</sup> Redige un rapporto che comprende:

- a. una valutazione del sistema di garanzia della qualità della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico sulla base degli standard di qualità;
- b. se necessario, proposte per raccomandazioni e condizioni per l'ulteriore sviluppo del sistema di garanzia della qualità;

- c. una proposta relativa all'accreditamento destinata all'agenzia di accreditamento.

**Art. 13** Composizione del gruppo di esperti

<sup>1</sup> L'agenzia di accreditamento istituisce un gruppo di esperti per la valutazione esterna.

<sup>2</sup> Essa compone il gruppo di esperti in modo che disponga dell'esperienza nazionale e internazionale e delle conoscenze specifiche necessarie per valutare la domanda di accreditamento. Il tipo, il profilo, le dimensioni e altre caratteristiche specifiche della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico devono essere presi in considerazione.

<sup>3</sup> Nel costituire il gruppo di esperti si tiene conto del sesso, dell'età e della provenienza. Gli esperti devono essere indipendenti e imparziali.

<sup>4</sup> Per la composizione del gruppo di esperti si applicano inoltre i seguenti criteri:

- a. per un accreditamento istituzionale il gruppo di esperti è costituito da almeno cinque persone. Il gruppo dispone, nell'insieme, dell'esperienza attuale e internazionale necessaria a livello di direzione o gestione di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico, garanzia della qualità all'interno di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico, insegnamento e ricerca nonché, secondo i casi, di esperienza nella pratica professionale o da un punto di vista extra-accademico;
- b. se nella scuola universitaria da accreditare è integrata un'alta scuola pedagogica, le competenze richieste devono essere rappresentate nel gruppo di esperti;
- c. per un accreditamento di programmi il gruppo di esperti è costituito da almeno tre esperti che rappresentano adeguatamente l'insegnamento e la pratica professionale. Nel caso di professioni regolamentate occorre considerare i requisiti supplementari contenuti in leggi speciali;
- d. per l'accreditamento istituzionale e per l'accreditamento di programmi di cicli di studio di base (bachelor e master) un membro del gruppo di esperti deve provenire dalla cerchia degli studenti;

<sup>5</sup> L'agenzia di accreditamento sente la scuola universitaria o l'altro istituto accademico in merito alla composizione e al profilo del gruppo di esperti prima di costituirlo.

<sup>6</sup> Ai membri del gruppo di esperti si applicano le disposizioni relative alla ricasazione di cui all'articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>13</sup> sulla procedura amministrativa.

<sup>13</sup> RS 172.021

**Art. 14** Proposta di accreditamento dell'agenzia di accreditamento e parere della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico

<sup>1</sup> L'agenzia di accreditamento formula sulla base della documentazione rilevante per la procedura, in particolare il rapporto di autovalutazione e il rapporto del gruppo di esperti, una proposta di accreditamento che sottopone al Consiglio di accreditamento.

<sup>2</sup> La scuola universitaria o l'altro istituto accademico si pronuncia sul rapporto del gruppo di esperti e sulla proposta di accreditamento dell'agenzia di accreditamento.

<sup>3</sup> L'agenzia di accreditamento sottopone la sua proposta per decisione al Consiglio di accreditamento insieme al rapporto di autovalutazione, al rapporto del gruppo di esperti e al parere della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico.

<sup>4</sup> Il Consiglio di accreditamento verifica se la proposta si presta come base decisionale; eventualmente respinge la proposta e la ritrasmette all'agenzia di accreditamento.

**Art. 15** Decisione relativa all'accreditamento

<sup>1</sup> Il Consiglio di accreditamento decide, sulla base della proposta dell'agenzia di accreditamento, del rapporto di autovalutazione, del rapporto del gruppo di esperti e del parere della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico, in merito all'accreditamento istituzionale o all'accreditamento di programmi.

<sup>2</sup> Il Consiglio di accreditamento può:

- a. concedere l'accreditamento senza oneri;
- b. concedere l'accreditamento vincolato a oneri;
- c. respingere l'accreditamento.

<sup>3</sup> Nel quadro della decisione relativa all'accreditamento stabilisce il termine e le modalità di verifica dell'adempimento degli oneri.

<sup>4</sup> Informa la scuola universitaria o l'altro istituto accademico e l'agenzia di accreditamento in merito alla sua decisione.

<sup>5</sup> Conformemente all'articolo 65 capoverso 2 LPSU le decisioni di accreditamento non sono impugnabili. La scuola universitaria o l'altro istituto accademico può presentare una domanda di riesame al Consiglio di accreditamento.

**Art. 16** Ritiro della domanda

<sup>1</sup> La scuola universitaria o l'altro istituto accademico può ritirare la domanda di accreditamento in qualsiasi momento.

<sup>2</sup> Se la scuola universitaria o l'altro istituto accademico ritira la sua domanda, non può presentarne una nuova prima di 24 mesi.

**Art. 17** Obbligo di informazione della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico

La scuola universitaria o l'altro istituto accademico deve notificare immediatamente al Consiglio di accreditamento ogni cambiamento che impedisce l'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 6 o all'articolo 7.

**Art. 18** Provvedimenti amministrativi

Se le condizioni dell'accreditamento non sono più soddisfatte o se gli oneri definiti nella decisione non sono stati adempiuti entro il termine impartito, il Consiglio di accreditamento adotta i provvedimenti necessari conformemente all'articolo 64 LPSU.

**Art. 19** Durata dell'accreditamento

L'accreditamento dura sette anni a decorrere dalla decisione di accreditamento.

**Art. 20** Pubblicazione

Il Consiglio di accreditamento pubblica un elenco delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici accreditati che hanno acquisito il diritto alla denominazione, nonché dei programmi di studio accreditati. L'elenco delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici accreditati designa anche le alte scuole pedagogiche integrate.

## Sezione 6: Standard di qualità

**Art. 21** Principi

<sup>1</sup> La scuola universitaria o l'altro istituto accademico è responsabile dell'introduzione e del mantenimento di un sistema di garanzia della qualità.

<sup>2</sup> Il sistema di garanzia della qualità supporta il mandato e gli obiettivi della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico tenendo conto delle loro particolarità. Le spese sostenute per il sistema di garanzia della qualità sono proporzionate agli obiettivi prefissati.

<sup>3</sup> Il sistema di garanzia della qualità prevede un controllo della sua efficacia e l'attuazione di misure correttive.

**Art. 22** Standard di qualità per l'accreditamento istituzionale

<sup>1</sup> Gli standard di qualità applicabili all'accreditamento istituzionale comprendono gli standard, raggruppati in cinque ambiti, di cui all'allegato 1. Gli standard attuano le prescrizioni secondo l'articolo 30 LPSU.

<sup>2</sup> La verifica degli standard di qualità deve tener conto delle prescrizioni del Consiglio delle scuole universitarie sulle caratteristiche dei diversi tipi di scuola universitaria.

**Art. 23** Standard di qualità per l'accreditamento di programmi

Gli standard di qualità per l'accreditamento di programmi di studio comprendono gli standard, raggruppati in quattro ambiti, di cui all'allegato 2.

**Sezione 7: Disposizioni finali**

**Art. 24** Disposizione transitoria

Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici riconosciuti come aventi diritto ai sussidi secondo la LAU<sup>14</sup> o la LSUP<sup>15</sup> possono fare accreditare i programmi di studio, di cui la legge del 23 giugno 2006<sup>16</sup> sulle professioni mediche prevede l'accreditamento secondo la LPSU, o i cicli di studio delle scuole universitarie professionali nel settore sanitario al più tardi entro il 31 dicembre 2022 senza dover soddisfare le condizioni previste nell'articolo 5 capoverso 1 lettera a.

**Art. 25** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2015.

<sup>14</sup> [RU 2000 948, 2003 187 all. n. II 3, 2004 2013, 2007 5779 n. II 5, 2008 307 3437 n. II 18, 2011 5871, 2012 3655 n. 10. RU 2014 4103 all. n. I 1]

<sup>15</sup> [RU 1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197 all. n. 37, 2012 3655 n. I 11. RU 2014 4103 all. n. I 2]

<sup>16</sup> RS 811.11

*Allegato 1*  
(art. 22 cpv. 1)

## **Standard di qualità per l'accreditamento istituzionale**

### **Ambito 1. Strategia di garanzia della qualità**

- 1.1 La scuola universitaria o l'altro istituto accademico definisce la sua strategia di garanzia della qualità. Tale strategia contiene le linee direttrici relative a un sistema interno di garanzia della qualità che mira a garantire la qualità delle attività della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico e il loro sviluppo a lungo termine, nonché a promuovere lo sviluppo di una cultura della qualità.
- 1.2 Il sistema di garanzia della qualità è integrato nella strategia della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico e ne sostiene efficacemente lo sviluppo. Comprende processi volti a verificare se la scuola universitaria o l'altro istituto accademico adempie il suo mandato. A tal fine la verifica tiene conto del tipo e delle caratteristiche specifiche della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico.
- 1.3 Per sviluppare e applicare il sistema di garanzia della qualità sono coinvolti a tutti i livelli tutti i gruppi rappresentativi della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico, in particolare gli studenti, il corpo intermedio, il corpo insegnante e il personale amministrativo. I compiti nell'ambito della garanzia della qualità sono attribuiti in maniera trasparente e chiara.
- 1.4 La scuola universitaria o l'altro istituto accademico verifica periodicamente l'efficacia del sistema di garanzia della qualità e procede agli adeguamenti necessari.

### **Ambito 2. Governance**

- 2.1 Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare che la struttura organizzativa e i processi decisionali consentano alla scuola universitaria o all'altro istituto accademico di adempiere il suo mandato e di raggiungere i suoi obiettivi strategici.
- 2.2 Il sistema di garanzia della qualità contribuisce in maniera sistematica alla messa a disposizione di informazioni quantitative e qualitative rilevanti e aggiornate sulle quali la scuola universitaria o l'altro istituto accademico si basa per prendere decisioni correnti e strategiche.
- 2.3 Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare che ai gruppi rappresentativi della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico siano garantiti un adeguato diritto di partecipazione e condizioni quadro che consentano loro di funzionare in modo indipendente.
- 2.4 La scuola universitaria o l'altro istituto accademico fa in modo che i compiti siano adempiuti in armonia con uno sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ecologico. Il sistema di garanzia della qualità permet-

10

- te di assicurare che la scuola universitaria o l'altro istituto accademico fissi obiettivi in questo ambito e li attui.
- 2.5 La scuola universitaria o l'altro istituto accademico, al fine di adempiere il suo mandato, promuove per il personale e gli studenti le pari opportunità e l'effettiva parità tra donna e uomo. Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare che la scuola universitaria o l'altro istituto accademico fissi obiettivi in questo ambito e li attui.

### **Ambito 3. Insegnamento, ricerca e servizi**

- 3.1 Le attività della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico corrispondono al suo tipo, alle sue caratteristiche specifiche e ai suoi obiettivi strategici. Si riferiscono principalmente all'insegnamento, alla ricerca e ai servizi e sono svolte secondo il principio della libertà e dell'indipendenza nel rispetto del mandato della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico.
- 3.2 Il sistema di garanzia della qualità prevede la valutazione periodica delle attività di insegnamento e di ricerca, dei servizi e dei risultati.
- 3.3 Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare il rispetto dei principi e degli obiettivi legati allo spazio europeo dell'istruzione superiore.
- 3.4 Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare il rispetto dei criteri di ammissione, di valutazione delle prestazioni degli studenti e di rilascio di titoli di studio in base al mandato della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico. Questi criteri sono definiti, comunicati e applicati in maniera sistematica, trasparente e costante.

### **Ambito 4. Risorse**

- 4.1 La scuola universitaria o l'altro istituto accademico, con il suo ente responsabile, garantisce le risorse di personale, le infrastrutture e i mezzi finanziari necessari ad assicurare la continuazione delle sue attività e il raggiungimento dei suoi obiettivi strategici. La provenienza, l'impiego dei mezzi finanziari e le condizioni di finanziamento sono trasparenti.
- 4.2 Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare che tutto il personale sia qualificato in base al tipo e alle caratteristiche specifiche della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico. A questo scopo prevede una valutazione periodica del personale.
- 4.3 Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare che la scuola universitaria o l'altro istituto accademico sostenga lo sviluppo professionale di tutto il personale e in particolare delle nuove leve scientifiche.

**Ambito 5. Comunicazione interna ed esterna**

- 5.1 La scuola universitaria o l'altro istituto accademico rende pubblica la sua strategia di garanzia della qualità e provvede a rendere note al personale, agli studenti ed eventualmente alle persone esterne coinvolte le disposizioni riguardanti i processi di garanzia della qualità e i risultati ottenuti con tali processi.
- 5.2 La scuola universitaria o l'altro istituto accademico pubblica regolarmente informazioni oggettive sulle sue attività, sui suoi programmi di studio e sui titoli offerti.

## **Standard di qualità per l'accreditamento di programmi**

### **Ambito 1. Obiettivi di formazione**

- 1.1 Il programma di studio ha obiettivi chiari che ne mettono in evidenza le particolarità e che corrispondono ai requisiti nazionali e internazionali.
- 1.2 Il programma di studio persegue obiettivi di formazione corrispondenti al mandato e alla pianificazione strategica della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico.

### **Ambito 2. Concezione**

- 2.1 Il contenuto del programma di studio e i metodi impiegati permettono agli studenti di raggiungere gli obiettivi di apprendimento.
- 2.2 Il contenuto del programma di studio comprende le conoscenze scientifiche e l'evoluzione dei campi professionali.
- 2.3 I metodi di valutazione delle prestazioni degli studenti sono adeguati agli obiettivi di apprendimento. Le condizioni di ammissione e le condizioni per l'ottenimento di diplomi sono regolamentate e pubblicate.

### **Ambito 3. Attuazione**

- 3.1 Il programma di studio è svolto regolarmente.
- 3.2 Le risorse disponibili (rapporto numerico tra professori e studenti, risorse materiali) permettono agli studenti di raggiungere gli obiettivi di apprendimento.
- 3.3 Il corpo insegnante dispone delle competenze corrispondenti alle particolarità del programma di studio e ai suoi obiettivi.

### **Ambito 4. Garanzia della qualità**

- 4.1 La gestione del programma di studio tiene conto delle esigenze dei principali gruppi di interesse e permette di indurre gli sviluppi necessari.
- 4.2 Il programma di studio è integrato nel sistema di garanzia della qualità della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico.



## Allegato 2

Ordinanza sull'accREDITAMENTO LPSan

811.212.1

### **Ordinanza del DFI concernente l'accREDITAMENTO dei cicli di studio secondo la LPSan**

del 13 dicembre 2019 (Stato 1° febbraio 2020)

---

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),*

visto l'articolo 10 dell'ordinanza del 13 dicembre 2019<sup>1</sup> sulle competenze professionali sanitarie (OCPSan),

*ordina:*

#### **Art. 1**            Oggetto

La presente ordinanza fissa gli standard che concretizzano le competenze secondo la legge federale del 30 settembre 2016<sup>2</sup> sulle professioni sanitarie (LPSan).

#### **Art. 2**            AccredITAMENTO dei cicli di studio

<sup>1</sup> Per ogni ciclo di studio da accREDITARE è verificato l'adempimento delle condizioni di cui all'articolo 7 LPSan<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Il ciclo di studio deve garantire in particolare che ai laureandi siano trasmesse le competenze secondo la LPSan nonché le competenze professionali specifiche secondo l'OCPSan e che siano soddisfatti gli standard di accREDITAMENTO di volta in volta applicabili secondo gli allegati 1–7.

#### **Art. 3**            Standard di accREDITAMENTO

<sup>1</sup> Gli standard di accREDITAMENTO concretizzano in particolare le competenze professionali specifiche secondo l'OCPSan.

<sup>2</sup> Gli standard di accREDITAMENTO sono disciplinati:

- a. per il bachelor in cure infermieristiche, all'allegato 1;
- b. per il bachelor in fisioterapia, all'allegato 2;
- c. per il bachelor in ergoterapia, all'allegato 3;
- d. per il bachelor di levatrice, all'allegato 4;
- e. per il bachelor in alimentazione e dietetica, all'allegato 5;
- f. per il bachelor in optometria, all'allegato 6; e
- g. per il master in osteopatia, all'allegato 7.

RU 2020 89

<sup>1</sup> RS 811.212

<sup>2</sup> RS 811.21

<sup>3</sup> RS 811.21

**Art. 4**      Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2020.

*Allegato 1*  
(art. 3 cpv. 2 lett. a)

## **Standard di accreditamento per il bachelor in cure infermieristiche**

### **Settore 1: obiettivi della formazione**

Il ciclo di studio deve trasmettere ai laureandi le competenze secondo la LPSan<sup>4</sup> e l'OCPSan.

### **Settore 2: concetto**

- 2.1 Il ciclo di studio trasmette ai laureandi le conoscenze, le abilità e le capacità in cure infermieristiche che li rendono in grado di offrire una consulenza, un accompagnamento e un trattamento qualificati a persone di ogni gruppo di età in diversi contesti (stazionario, ambulatoriale, a domicilio), segnatamente nei campi:
- a. della prevenzione e della promozione della salute;
  - b. delle cure acute;
  - c. della convalescenza e della riabilitazione;
  - d. delle cure di lunga durata e delle cure di malati cronici;
  - e. delle cure palliative.
- 2.2 Il ciclo di studio in cure infermieristiche, fondandosi su conoscenze scientifiche e di pratica clinica nel settore specialistico, trasmette vaste conoscenze, capacità e abilità, segnatamente nei seguenti settori:
- a. anamnesi, diagnostica e rilevamento del fabbisogno;
  - b. fissazione degli obiettivi terapeutici con le persone in cura e i loro familiari;
  - c. pianificazione ed esecuzione degli interventi infermieristici;
  - d. garanzia della continuità delle cure nelle transizioni tra diverse offerte di cura;
  - e. individuazione e gestione adeguata dei fattori di rischio, delle complicanze e delle situazioni d'emergenza, adozione di provvedimenti di mantenimento in vita adeguata alla situazione;
  - f. offerta di sostegno e consulenza alle persone in cura e ai loro familiari, inclusa la trasmissione delle conoscenze specifiche e le necessarie istruzioni;
  - g. verifica dell'efficacia degli interventi infermieristici secondo standard di qualità;
  - h. conduzione di colloqui e strutturazione della relazione terapeutica con le persone in cura e i loro familiari;

<sup>4</sup> RS 811.21

- i. trasmissione di conoscenze e istruzione di professionisti con altre qualifiche nell'ambito delle cure infermieristiche o professionisti di altri gruppi professionali, incluse la supervisione e l'assunzione della responsabilità del processo di cura;
  - j. collaborazione interprofessionale e promozione del punto di vista specifico delle cure infermieristiche;
  - k. deontologia professionale e obblighi professionali nonché prescrizioni regolamentari da parte delle istituzioni;
  - l. riconoscimento delle esigenze di ricerca in cure infermieristiche, partecipazione alla risoluzione di quesiti di ricerca, inclusa la trasposizione nella pratica delle eventuali nuove conoscenze scientifiche acquisite.
- 2.3 Moduli di formazione pratica clinica:
- a. sono parte integrante del ciclo di studio in cure infermieristiche moduli di formazione pratica clinica conformi alle disposizioni delle pertinenti direttive dell'Unione europea; in questi moduli gli studenti sono a diretto contatto con persone in cura e sono formati da professionisti; i moduli di formazione pratica clinica coprono diversi settori delle cure infermieristiche;
  - b. i praticantati si svolgono in istituti o organizzazioni del sistema sanitario e sono organizzati in modo che gli studenti siano integrati nell'istituto o nell'organizzazione e possano assumersi responsabilità consone alle loro competenze e facoltà.
- 2.4 La collaborazione tra le scuole universitarie e gli istituti o le organizzazioni in cui gli studenti svolgono il praticantato è regolamentata. Sono oggetto della regolamentazione in particolare i diritti e i doveri dei partner della formazione nonché le competenze da acquisire durante il praticantato.

### **Settore 3: garanzia della qualità**

Si verifica periodicamente che il ciclo di studio trasmetta ai laureandi le competenze secondo la LPSan e l'OCPSan e, ove necessario, sia ottimizzato.

*Allegato 2*  
(art. 3 cpv. 2 lett. b)

## Standard di accreditamento per il bachelor in fisioterapia

### Settore 1: obiettivi della formazione

Il ciclo di studio deve trasmettere ai laureandi le competenze secondo la LPSan<sup>5</sup> e l'OCPSan.

### Settore 2: concetto

- 2.1 Il ciclo di studio trasmette ai laureandi le conoscenze, le abilità e le capacità in fisioterapia che li rendono in grado di offrire una consulenza, un accompagnamento e un trattamento qualificati a persone di ogni gruppo di età in diversi contesti (strutture stazionarie e ambulatoriali, studi privati), segnatamente nei campi:
- a. della prevenzione e della promozione della salute;
  - b. delle cure acute;
  - c. della riabilitazione;
  - d. delle cure di lunga durata e delle cure di malati cronici;
  - e. delle cure palliative.
- 2.2 Il ciclo di studio in fisioterapia, fondandosi su conoscenze scientifiche e di pratica clinica nel settore specialistico, trasmette vaste conoscenze, capacità e abilità, segnatamente nei seguenti settori:
- a. diagnostica e prognostica: ricorso a metodi basati su colloqui e test, esecuzione di analisi funzionali, motorie e del dolore;
  - b. fissazione degli obiettivi fisioterapici con la persona in cura tenendo conto delle sue risorse;
  - c. pianificazione ed esecuzione dei trattamenti fisioterapici: utilizzo di tecniche manuali, facilitazione del movimento ed elementi di allenamento terapeutico, sostegno nel cambiamento del comportamento motorio le persone affette da limitazioni fisiche acute o croniche, eventualmente con l'ausilio di tecnologie di supporto al movimento;
  - d. sostegno del processo fisioterapico attraverso la consulenza e la comunicazione verbale, non verbale e tattile;
  - e. verifica dell'efficacia degli interventi fisioterapici secondo standard di qualità;
  - f. trasmissione di conoscenze e di referti alle persone in cura;
  - g. trasmissione di conoscenze a professionisti del proprio e di altri gruppi professionali;

<sup>5</sup> RS 811.21

- h. collaborazione interprofessionale e promozione del punto di vista fisioterapico;
  - i. deontologia professionale e obblighi professionali nonché prescrizioni regolamentari da parte delle istituzioni;
  - j. individuazione del fabbisogno di ricerca in fisioterapia, partecipazione alla risposta a quesiti di ricerca, inclusa la trasposizione nella pratica delle eventuali nuove conoscenze scientifiche acquisite.
- 2.3 Moduli di formazione pratica clinica:
- a. sono parte integrante del ciclo di studio in fisioterapia moduli di formazione pratica clinica che corrispondano almeno a 40 crediti ECTS<sup>6</sup>; in questi moduli gli studenti sono a diretto contatto con le persone in cura e vengono formati da professionisti; i moduli di formazione pratica clinica coprono diversi ambiti della fisioterapia;
  - b. i praticantati in fisioterapia si svolgono in istituti o organizzazioni del sistema sanitario, dei servizi sociali, dello sport e negli studi privati di fisioterapia; i praticantati sono organizzati in modo che gli studenti vengano integrati nell'istituto o nell'organizzazione e possano assumersi responsabilità consone alle loro competenze e facoltà.
- 2.4 La collaborazione tra le scuole universitarie e gli istituti o le organizzazioni in cui gli studenti svolgono il praticantato è regolamentata. Sono oggetto della regolamentazione in particolare i diritti e i doveri dei partner della formazione nonché le competenze da acquisire durante il praticantato.

### Settore 3: garanzia della qualità

Si verifica periodicamente che il ciclo di studio trasmetta ai laureandi le competenze secondo la LPSan e l'OCPSan e, ove necessario, sia ottimizzato.

<sup>6</sup> ECTS indica il sistema europeo di trasferimento dei crediti formativi (in inglese: European Credit Transfer System).

## **Standard di accreditamento per il bachelor in ergoterapia**

### **Settore 1: obiettivi della formazione**

Il ciclo di studio deve trasmettere ai laureandi le competenze secondo la LPSan<sup>7</sup> e l'OCPSan.

### **Settore 2: concetto**

- 2.1 Il ciclo di studio trasmette ai laureandi le conoscenze, le abilità e le capacità in ergoterapia che li rendono in grado di offrire una consulenza, un accompagnamento e un trattamento qualificati a persone di ogni gruppo di età in diversi contesti (istituti, studi privati, nella sfera vitale delle persone in cura), segnatamente nei campi:
- a. della prevenzione e della promozione della salute;
  - b. delle cure acute;
  - c. della riabilitazione
  - d. delle cure di lunga durata;
  - e. delle cure palliative.
- 2.2 Il ciclo di studio in ergoterapia, fondandosi su conoscenze scientifiche e di pratica clinica nel settore specialistico, trasmette vaste conoscenze, capacità e abilità, segnatamente nei seguenti settori:
- a. esame clinico e analisi dell'occupazione delle persone in cura nel contesto sociale, culturale, spaziale, temporale e istituzionale;
  - b. scelta, pianificazione ed esecuzione degli interventi ergoterapici volti a promuovere l'autonomia delle persone in cura, individuazione e utilizzo delle risorse disponibili, scelta e adattamento degli ausili, allestimento dell'ambiente;
  - c. conduzione di colloqui e strutturazione della relazione terapeutica, presa delle decisioni d'intesa con le persone in cura;
  - d. verifica dell'efficacia degli interventi ergoterapici secondo standard di qualità;
  - e. trasmissione di conoscenze ergoterapiche alle persone in cura e al loro entourage e sostegno nella relativa attuazione;
  - f. trasmissione di conoscenze ergoterapiche a professionisti del proprio gruppo professionale e di altri;
  - g. collaborazione interprofessionale e promozione del punto di vista ergoterapico;

<sup>7</sup> RS 811.21

- h. deontologia professionale e obblighi professionali nonché prescrizioni regolamentari da parte delle istituzioni;
  - i. individuazione del fabbisogno di ricerca in ergoterapia, partecipazione alla risoluzione di quesiti di ricerca, inclusa la trasposizione nella pratica delle eventuali nuove conoscenze scientifiche acquisite.
- 2.3 Moduli di formazione pratica clinica:
- a. sono parte integrante del ciclo di studio in ergoterapia moduli di formazione pratica clinica che corrispondano almeno a 30 crediti ECTS; in questi moduli gli studenti sono a diretto contatto con le persone in cura e vengono formati da professionisti; i moduli di formazione pratica clinica coprono diversi campi dell'ergoterapia;
  - b. i praticantati in ergoterapia si svolgono in istituti o organizzazioni del sistema sanitario, dei servizi sociali o in studi privati di ergoterapia; sono organizzati in modo che gli studenti vengano integrati nell'istituto o nell'organizzazione e possano assumersi responsabilità consone alle loro competenze e facoltà.
- 2.4 La collaborazione tra le scuole universitarie e gli istituti o le organizzazioni in cui gli studenti svolgono il praticantato è regolamentata. Sono oggetto della regolamentazione in particolare i diritti e i doveri dei partner della formazione nonché le competenze da acquisire durante il praticantato.

### **Settore 3: garanzia della qualità**

Si verifica periodicamente che il ciclo di studio trasmetta ai laureandi le competenze secondo la LPSan e l'OCPSan e, ove necessario, sia ottimizzato.

## **Standard di accreditamento per il bachelor di levatrice**

### **Settore 1: obiettivi della formazione**

Il ciclo di studio deve trasmettere ai laureandi le competenze secondo la LPSan<sup>8</sup> e l'OCPSan.

### **Settore 2: concetto**

- 2.1 Il ciclo di studio trasmette ai laureandi le conoscenze, le abilità e le capacità che li rendono in grado di operare in qualità di levatrici in diversi contesti (istituti, studi privati, a domicilio), segnatamente coprendo tutti i campi della consulenza, dell'accompagnamento e dell'assistenza della donna, del bambino e della famiglia in ogni fase della gravidanza, del parto, del puerperio e dell'allattamento sino alla fine del primo anno di vita del bambino.
- 2.2 Il ciclo di studio di levatrice, fondandosi su conoscenze scientifiche e di pratica clinica nel settore specialistico, trasmette vaste conoscenze, capacità e abilità, segnatamente nei seguenti settori:
- a. anamnesi, diagnostica e rilevamento del fabbisogno: stato di salute pre-concezionale della donna, individuazione delle malattie preesistenti e dei rischi psicosociali, stato di salute della donna e del bambino nel periodo perinatale;
  - b. presa di decisioni, definizione e pianificazione dei provvedimenti d'intesa con la donna e la sua famiglia nonché attuazione dei provvedimenti;
  - c. direzione e monitoraggio del percorso ostetrico fisiologico, identificazione di alterazioni, individuazione e valutazione dei rischi e adozione degli interventi opportuni;
  - d. individuazione di un percorso ostetrico patologico e coinvolgimento di altri professionisti;
  - e. conduzione di colloqui e strutturazione della relazione terapeutica con la donna e la sua famiglia;
  - f. verifica dell'efficacia degli interventi ostetrici secondo standard di qualità;
  - g. trasmissione di conoscenze ostetriche alle donne e alle loro famiglie e sostegno nella relativa attuazione;
  - h. trasmissione di conoscenze ostetriche a professionisti del proprio e di altri gruppi professionali;
  - i. collaborazione interprofessionale e promozione del punto di vista ostetrico;

<sup>8</sup> RS 811.21

- j. deontologia professionale e obblighi professionali nonché prescrizioni regolamentari da parte delle istituzioni;
  - k. individuazione del fabbisogno di ricerca in ambito ostetrico, partecipazione alla risposta a quesiti di ricerca, inclusa la trasposizione nella pratica delle eventuali nuove conoscenze scientifiche acquisite.
- 2.3 Moduli di formazione pratica clinica:
- a. sono parte integrante del ciclo di studio di levatrice moduli di formazione pratica clinica conformi alle disposizioni delle pertinenti direttive dell'Unione europea; in questi moduli gli studenti sono a diretto contatto con le persone in cura e vengono formati da professionisti; i moduli di formazione pratica clinica coprono diversi ambiti dell'ostetricia;
  - b. i praticantati di levatrice si svolgono in istituti o organizzazioni del sistema sanitario; sono organizzati in modo che gli studenti vengano integrati nell'istituto o nell'organizzazione e possano assumersi responsabilità consone alle loro competenze e facoltà.
- 2.4 La collaborazione tra le scuole universitarie e gli istituti o le organizzazioni in cui gli studenti svolgono il praticantato è regolamentata. Sono oggetto della regolamentazione in particolare i diritti e i doveri dei partner della formazione nonché le competenze da acquisire durante il praticantato.

### **Settore 3: garanzia della qualità**

Si verifica periodicamente che il ciclo di studio trasmetta ai laureandi le competenze secondo la LPSan e l'OCPSan e, ove necessario, sia ottimizzato.

## **Standard di accreditamento del ciclo di studio in alimentazione e dietetica**

### **Settore 1: obiettivi della formazione**

Il ciclo di studio deve trasmettere ai laureandi le competenze secondo la LPSan<sup>9</sup> e l'OCPSan.

### **Settore 2: concetto**

- 2.1 Il ciclo di studio trasmette ai laureandi le conoscenze, le abilità e le capacità in alimentazione e dietetica che li rendono in grado di offrire una consulenza, un accompagnamento e un trattamento qualificati a persone di ogni gruppo di età in diversi contesti (istituti, studi privati, a domicilio), segnatamente nei campi:
- a. della prevenzione e della promozione della salute;
  - b. delle cure acute;
  - c. della riabilitazione
  - d. delle cure di lunga durata e delle cure di malati cronici;
  - e. delle cure palliative.
- 2.2 Il ciclo di studio in alimentazione e dietetica, fondandosi su conoscenze scientifiche e di pratica clinica nel settore specialistico, trasmette vaste conoscenze, capacità e abilità, segnatamente nei seguenti settori:
- a. anamnesi, diagnostica e rilevamento del fabbisogno;
  - b. pianificazione, scelta e realizzazione di interventi in considerazione di fattori fisiologici, fisiopatologici, psicologici e sociali;
  - c. trasmissione a singole persone e a gruppi di popolazione di conoscenze sull'impatto delle derrate alimentari e delle abitudini alimentari sulla salute;
  - d. consulenza a singole persone, gruppi di popolazione e istituzioni e trasmissione delle istruzioni necessarie per metterli nelle condizioni di adottare un'alimentazione adeguata alla loro situazione e di modificare il proprio comportamento alimentare;
  - e. verifica dell'efficacia dei provvedimenti di alimentazione e dietetica secondo standard di qualità;
  - f. conduzione di colloqui e strutturazione della relazione terapeutica con le persone in cura;
  - g. trasmissione di conoscenze ai professionisti del proprio o di altri gruppi professionali, anche guidandoli nell'attuazione;

<sup>9</sup> RS 811.21

- h. collaborazione interprofessionale e promozione del punto di vista della terapia nutrizionale;
  - i. deontologia professionale e obblighi professionali nonché prescrizioni regolamentari da parte delle istituzioni;
  - j. individuazione del fabbisogno di ricerca in alimentazione e dietetica, partecipazione alla risposta a quesiti di ricerca, inclusa la trasposizione nella pratica delle eventuali nuove conoscenze scientifiche acquisite.
- 2.3 Moduli di formazione pratica clinica:
- a. sono parte integrante del ciclo di studio in alimentazione e dietetica moduli di formazione pratica clinica che corrispondano almeno a 25 crediti ECTS; in questi moduli gli studenti sono in diretto contatto con le persone in cura e vengono formati da professionisti; i moduli di formazione pratica clinica coprono diversi ambiti del campo professionale dell'alimentazione e della dietetica;
  - b. i praticantati in alimentazione e dietetica si svolgono in istituti o organizzazioni del sistema sanitario, dei servizi sociali o in studi privati del campo professionale dell'alimentazione e della dietetica; sono organizzati in modo che gli studenti vengano integrati nell'istituto o nell'organizzazione e possano assumersi responsabilità consone alle loro competenze e facoltà.
- 2.4 La collaborazione tra le scuole universitarie e gli istituti o le organizzazioni in cui gli studenti svolgono il praticantato è regolamentata. Sono oggetto della regolamentazione in particolare i diritti e i doveri dei partner della formazione nonché le competenze da acquisire durante il praticantato.

### **Settore 3: garanzia della qualità**

Si verifica periodicamente che il ciclo di studio trasmetta ai laureandi le competenze secondo la LPSan e l'OCPSan e, ove necessario, sia ottimizzato.

*Allegato 6*  
(art. 3 cpv. 2 lett. f)

## **Standard di accreditamento per il bachelor in optometria**

### **Settore 1: obiettivi della formazione**

Il ciclo di studio deve trasmettere ai laureandi le competenze secondo la LPSan<sup>10</sup> e l'OCPSan.

### **Settore 2: concetto**

- 2.1 Il ciclo di studio trasmette ai laureandi le conoscenze, le abilità e le capacità in optometria che li rendono in grado di offrire una consulenza, un accompagnamento e un trattamento qualificati a persone di ogni gruppo di età in diversi contesti (istituti, studi privati, aziende optometriche), segnatamente nei campi:
- a. della valutazione e dell'esame dello stato visivo e oculare;
  - b. della consulenza e della cura.
- 2.2 Il ciclo di studio in optometria, fondandosi su conoscenze scientifiche e di pratica clinica nel settore specialistico, trasmette vaste conoscenze, capacità e abilità, segnatamente nei seguenti settori:
- a. metodi di indagine optometrica per rilevare lo stato visivo e oculare;
  - b. interpretazione dei risultati e riconoscimento delle alterazioni dell'organo della vista e delle anomalie rispetto alla norma fisiologica;
  - c. comprensione delle relazioni tra patologie sistemiche e salute oculare;
  - d. spiegazione dei risultati dell'esame alle persone in cura;
  - e. consulenza alle persone in cura relativamente alle possibilità di migliorare lo stato visivo ed eventualmente fornitura di ausili visivi;
  - f. consulenza alla persona in cura relativamente alle possibilità di salvaguardare la salute oculare, indirizzandola allo specialista competente in caso di sospetto di una malattia;
  - g. conduzione di colloqui e strutturazione della relazione terapeutica;
  - h. verifica dell'efficacia dei provvedimenti optometrici secondo standard di qualità;
  - i. trasmissione di conoscenze optometriche a professionisti del proprio e di altri gruppi professionali;
  - j. deontologia professionale e obblighi professionali, prescrizioni legali e regolamentari e provvedimenti precauzionali.

<sup>10</sup> RS 811.21

- 2.3 Moduli di formazione pratica clinica:
- a. sono parte integrante del ciclo di studio in optometria moduli di formazione pratica clinica che corrispondano almeno a 20 crediti ECTS; in questi moduli gli studenti sono a diretto contatto con le persone in cura e vengono formati da professionisti; i moduli di formazione pratica clinica coprono diversi ambiti nell'intero campo dell'optometria;
  - b. i praticantati in optometria si svolgono in istituti o organizzazioni del sistema sanitario o in aziende optometriche private; sono organizzati in modo che gli studenti vengano integrati nell'istituto o nell'organizzazione e possano assumersi responsabilità consone alle loro competenze e facoltà.
- 2.4 La collaborazione tra le scuole universitarie e gli istituti o le organizzazioni in cui gli studenti svolgono il praticantato è regolamentata. Sono oggetto della regolamentazione in particolare i diritti e i doveri dei partner della formazione nonché le competenze da acquisire durante il praticantato.

### **Settore 3: garanzia della qualità**

Si verifica periodicamente che il ciclo di studio trasmetta ai laureandi le competenze secondo la LPSan e l'OCPSan e, ove necessario, sia ottimizzato.

## **Standard di accreditamento per il master in osteopatia**

### **Settore 1: obiettivi della formazione**

Il ciclo di studio deve trasmettere ai laureandi le competenze secondo la LPSan<sup>11</sup> e l'OCPSan.

### **Settore 2: concetto**

- 2.1 Il ciclo di studio trasmette ai laureandi le conoscenze, le abilità e le capacità in osteopatia che li rendono in grado di offrire una consulenza, un accompagnamento e un trattamento qualificati a persone di ogni gruppo di età e in tutte le condizioni di vita in diversi contesti (istituti e studi privati), segnatamente nei campi:
- a. della prevenzione e della promozione della salute;
  - b. delle cure acute;
  - c. delle cure di malati cronici;
  - d. delle cure palliative.
- 2.2 Il ciclo di studio in osteopatia, fondandosi su conoscenze scientifiche e di pratica clinica nel settore specialistico, trasmette vaste conoscenze, capacità e abilità, segnatamente nei seguenti settori:
- a. anamnesi, diagnostica, analisi delle capacità funzionali dell'organismo utilizzando strumenti o metodi convalidati;
  - b. riconoscimento dei limiti dell'osteopatia, ove necessario indirizzando la persona in cura ad altri professionisti;
  - c. scelta dell'approccio terapeutico appropriato, pianificazione ed esecuzione delle opportune manipolazioni osteopatiche;
  - d. spiegazione delle diverse manipolazioni osteopatiche e del loro ambito di applicazione fornendo informazioni alle persone in cura;
  - e. verifica dell'efficacia delle manipolazioni osteopatiche secondo standard di qualità;
  - f. conduzione di colloqui e strutturazione della relazione terapeutica con le persone in cura;
  - g. collaborazione interprofessionale, trasmissione di conoscenze osteopatiche ad altri gruppi professionali e promozione del punto di vista osteopatico;
  - h. deontologia professionale e obblighi professionali, riconoscimento dei limiti dell'osteopatia rispetto ad altri settori specialistici nonché prescrizioni regolamentari da parte delle istituzioni;

<sup>11</sup> RS 811.21

- i. individuazione del fabbisogno di ricerca in osteopatia, partecipazione alla risposta a quesiti di ricerca, inclusa la trasposizione nella pratica delle eventuali nuove conoscenze scientifiche acquisite.
- 2.3 Moduli di formazione pratica clinica:
  - a. sono parte integrante del ciclo di studio in osteopatia moduli di formazione pratica clinica che corrispondano almeno a 40 crediti ECTS; in questi moduli gli studenti sono a diretto contatto con le persone in cura e vengono formati da professionisti; i moduli di formazione pratica clinica coprono diversi ambiti del campo dell'osteopatia;
  - b. la formazione pratica clinica in osteopatia si svolge interamente o parzialmente sotto forma di praticantato in istituti o organizzazioni del sistema sanitario o dei servizi sociali oppure in studi privati di osteopatia; i praticantati sono organizzati in modo che gli studenti vengano integrati nell'istituto o nell'organizzazione e possano assumersi responsabilità consone alle loro competenze e facoltà.
- 2.4 La collaborazione tra le scuole universitarie e gli istituti o le organizzazioni in cui gli studenti svolgono il praticantato è regolamentata. Sono oggetto della regolamentazione in particolare i diritti e i doveri dei partner della formazione nonché le competenze da acquisire durante il praticantato.

### **Settore 3: garanzia della qualità**

Si verifica periodicamente che il ciclo di studio trasmetta ai laureandi le competenze secondo la LPSan e l'OCPSan e, ove necessario, sia ottimizzato.

### Allegato 3

Ordinanza sul coordinamento dell'insegnamento

## Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie <sup>414.205.1</sup> sul coordinamento dell'insegnamento nelle scuole universitarie svizzere

del 29 novembre 2019 (Stato 1° gennaio 2020)

---

*Il Consiglio delle scuole universitarie,*

visto l'articolo 12 capoverso 3 lettera a numeri 1 e 4 della legge federale del 30 settembre 2011<sup>1</sup> sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU);

visto l'articolo 2 capoverso 2 lettera b numero 1 della Convenzione del 26 febbraio 2015<sup>2</sup> tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario,  
*ordina:*

### Sezione 1: Disposizioni generali

#### Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina i livelli di studio, l'ammissione a tali livelli e i passaggi da un livello all'altro, il sistema di crediti, la denominazione uniforme dei titoli di studio, la permeabilità e la mobilità all'interno delle scuole universitarie e tra di esse, nonché la formazione continua.

#### Art. 2 Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica alle scuole universitarie e agli altri istituti accademici accreditati secondo la LPSU.

### Sezione 2: Sistema di crediti e livelli di studio

#### Art. 3 Sistema europeo di crediti ECTS

<sup>1</sup> Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici utilizzano il sistema europeo per il trasferimento e l'accumulazione dei crediti (crediti; ECTS<sup>3</sup>).

<sup>2</sup> Attribuiscono crediti per le prestazioni di studio verificate. Un credito corrisponde a un carico di lavoro di 25–30 ore.

RU 2019 4205

<sup>1</sup> RS 414.20

<sup>2</sup> RS 414.205

<sup>3</sup> ECTS = European Credit Transfer and Accumulation System

**Art. 4** Sistema di studi a livelli

<sup>1</sup> Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici suddividono la loro offerta formativa nei seguenti livelli:

- a. il primo livello di studio (studio di bachelor) con 180 crediti;
- b. il secondo livello di studio (studio di master) con 90 o 120 crediti; sono fatti salvi altri requisiti concernenti il numero di crediti risultanti da disposizioni speciali sancite in leggi federali o nel diritto intercantonale sul riconoscimento dei diplomi;
- c. il terzo livello di studio (studi di dottorato) nelle università cantonali e nei politecnici federali nonché in altri istituti di questo tipo di scuole universitarie (istituti universitari); l'entità e la struttura sono fissate autonomamente dagli stessi istituti.

<sup>2</sup> Per il terzo livello di studio, le università cantonali, i politecnici federali e gli altri istituti universitari propongono alle scuole universitarie professionali e alle alte scuole pedagogiche partenariati di cooperazione.

**Art. 5** Suddivisione dell'offerta di formazione continua

<sup>1</sup> Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici suddividono la loro offerta di formazione continua nel seguente modo:

- a. formazioni continue che portano al conseguimento di uno dei seguenti diplomi:
  1. Certificate of Advanced Studies (CAS): con almeno 10 crediti,
  2. Diploma of Advanced Studies (DAS): con almeno 30 crediti,
  3. Master of Advanced Studies (MAS): con almeno 60 crediti;
- b. altre offerte di formazione continua.

<sup>2</sup> Le formazioni continue che portano al conseguimento di un diploma di cui al capoverso 1 lettera a non sono proposte come corsi di preparazione agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori ai sensi della legge del 13 dicembre 2002<sup>4</sup> sulla formazione professionale.

**Sezione 3: Ammissione ai livelli di studio**
**Art. 6** Ammissione allo studio di bachelor

<sup>1</sup> L'ammissione al primo livello di studio nelle scuole universitarie e negli altri istituti accademici è disciplinata negli articoli 23–25 LPSU.

<sup>2</sup> Per l'ammissione ai livelli di studio bachelor di competenza della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) si applicano le disposizioni dei regolamenti della CDPE<sup>5</sup>:

<sup>4</sup> RS 412.10

<sup>5</sup> [www.cdpe.ch](http://www.cdpe.ch) > Documentazione > Testi ufficiali > Raccolta delle basi giuridiche > 4.2.2

- a. del 28 marzo 2019 concernente il riconoscimento dei diplomi d'insegnamento per il livello elementare, il livello secondario I e per le scuole di maturità; e
  - b. del 3 novembre 2000 concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie in logopedia e dei diplomi delle scuole universitarie in terapia psicomotoria.
- <sup>3</sup> Sono fatte salve le restrizioni all'ammissione valide per tutti i candidati agli studi.

**Art. 7** Ammissione allo studio di master: disposizioni generali

<sup>1</sup> L'ammissione allo studio di master presuppone un diploma di bachelor di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico oppure un diploma di bachelor di una scuola universitaria estera equivalente, riconosciuta o accreditata nel Paese d'origine.

<sup>2</sup> Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici possono stabilire, nel quadro delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, ulteriori condizioni d'ammissione allo studio di master.

<sup>3</sup> Sono fatte salve le restrizioni all'ammissione valide per tutti i candidati agli studi.

<sup>4</sup> Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici possono definire per un attestato estero che dà accesso allo studio di master requisiti qualitativi minimi concernenti i piani di studio, i contenuti dei corsi o la nota minima al fine di garantire l'equivalenza con il corrispondente diploma svizzero.

**Art. 8** Ammissione allo studio di master con un diploma di bachelor dello stesso tipo di scuola universitaria

<sup>1</sup> I titolari di un diploma di bachelor di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico sono ammessi ai cicli di studio di master consecutivi nello stesso indirizzo di studio senza che vengano richieste loro ulteriori conoscenze e capacità.

<sup>2</sup> La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie elabora e pubblica la lista degli indirizzi di studio delle università cantonali e dei politecnici federali in cui sono definiti i cicli di studio di bachelor e i corrispondenti cicli di studio di master consecutivi<sup>6</sup>.

<sup>3</sup> Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici possono stabilire l'acquisizione di ulteriori conoscenze e capacità come condizione per l'ammissione a cicli di studio di master specializzati.

<sup>4</sup> Possono subordinare l'ottenimento del diploma di master al possesso di ulteriori conoscenze e capacità che devono essere acquisite e comprovate durante gli studi entro un determinato termine.

<sup>6</sup> [www.swissuniversities.ch](http://www.swissuniversities.ch) > Aktuell > Publikationen > Dokumentation > Publikationen CRUS bis 2014 > Regelungen und Empfehlungen > Regelung der CRUS zur Festlegung der Studienrichtungen sowie für die Zuordnung der Bachelorstudiengänge (2005)

**Art. 9** Ammissione allo studio di master con un diploma di bachelor di un altro tipo di scuola universitaria

<sup>1</sup> I titolari di un diploma di bachelor di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico sono ammessi allo studio di master di un altro tipo di scuola universitaria in un indirizzo affine secondo la lista di concordanza.

<sup>2</sup> La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie elabora e pubblica la lista di concordanza<sup>7</sup>.

<sup>3</sup> Quali requisiti supplementari secondo la lista di concordanza possono essere richieste ulteriori conoscenze e competenze fino ad un massimo di 60 crediti.

<sup>4</sup> Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici possono definire per il diploma di bachelor dell'altro tipo di scuola universitaria requisiti qualitativi minimi concernenti i piani di studio, i contenuti dei corsi o la nota minima.

**Art. 10** Ammissione agli studi di dottorato

<sup>1</sup> L'ammissione agli studi di dottorato presuppone un diploma di master oppure un diploma equivalente di una scuola universitaria, di un altro istituto accademico o di una scuola universitaria estera equivalente riconosciuta o accreditata nel Paese d'origine.

<sup>2</sup> I diplomi di formazione continua di cui all'articolo 5 non danno il diritto di accedere al dottorato.

<sup>3</sup> Le università cantonali, i politecnici federali e gli altri istituti universitari definiscono, per l'ammissione agli studi di dottorato, quali ulteriori conoscenze e capacità devono essere acquisite e comprovate prima dell'inizio o nel corso di tali studi.

**Sezione 4: Titoli**

**Art. 11** Titoli rilasciati dagli istituti universitari

<sup>1</sup> Le università cantonali, i politecnici federali e gli altri istituti universitari possono rilasciare i seguenti titoli:

- a. per il primo livello di studio:
  1. Bachelor of Arts (BA),
  2. Bachelor of Science (BSc),
  3. Bachelor of Law (BLaw),
  4. Bachelor of Medicine (BMed),
  5. Bachelor of Dental Medicine (B Dent Med),
  6. Bachelor of Veterinary Medicine (B Vet Med),
  7. Bachelor of Theology (BTh);

<sup>7</sup> [www.swissuniversities.ch](http://www.swissuniversities.ch) > Aktuell > Publikationen > Dokumentation > Publikationen CRUS bis 2014 > Regelungen und Empfehlungen > Durchlässigkeit zwischen den Hochschultypen (Konkordanzliste) (2010)

- b. per il secondo livello di studio:
  1. Master of Arts (MA),
  2. Master of Science (MSc),
  3. Master of Law (MLaw),
  4. Master of Medicine (MMed),
  5. Master of Dental Medicine (M Dent Med),
  6. Master of Veterinary Medicine (M Vet Med),
  7. Master of Chiropractic Medicine (M Chiro Med),
  8. Master of Theology (MTh);
- c. per il terzo livello di studio:
  1. Dottore (Dott., PhD),
  2. Dottore in scienze mediche (MD-PhD),
  3. Dott. med., Dott. med. dent., Dott. med. vet. e Dott. med. chiro., rilasciato dopo almeno un anno di ricerca successivo a un MMed, M Dent Med, M Vet Med, M Chiro Med.

<sup>2</sup> Le università cantonali, i politecnici federali e gli altri istituti universitari stabiliscono le denominazioni specifiche dei propri dottorati.

**Art. 12** Titoli rilasciati dalle scuole universitarie professionali e dagli altri istituti del settore delle scuole universitarie professionali

Le scuole universitarie professionali e gli altri istituti del settore delle scuole universitarie professionali possono rilasciare i seguenti titoli:

- a. per il primo livello di studio:
  1. Bachelor of Arts (BA),
  2. Bachelor of Science (BSc);
- b. per il secondo livello di studio:
  1. Master of Arts (MA),
  2. Master of Science (MSc).

**Art. 13** Titoli rilasciati dalle alte scuole pedagogiche

Le alte scuole pedagogiche possono rilasciare i seguenti titoli:

- a. per il primo livello di studio:
  1. Bachelor of Arts (BA),
  2. Bachelor of Science (BSc);
- b. per il secondo livello di studio:
  1. Master of Arts (MA),
  2. Master of Science (MSc).

**Art. 14** Equivalenza della licenza e del diploma di master

<sup>1</sup> Le licenze e i diplomi corrispondenti rilasciati da un'università cantonale svizzera o da un politecnico federale sono equivalenti a un diploma di master. L'equivalenza è attestata su richiesta dall'università cantonale o dal politecnico federale che ha rilasciato la licenza o il diploma.

<sup>2</sup> I titolari di una licenza o di un diploma corrispondente rilasciati da un'università cantonale svizzera o da un politecnico federale sono autorizzati a portare il titolo di master al posto del vecchio titolo.

**Sezione 5: Disposizioni finali**

**Art. 15** Abrogazione di altri atti normativi

Sono abrogate:

1. le direttive di Bologna U del 28 maggio 2015<sup>8</sup>;
2. le direttive di Bologna SUP e ASP del 28 maggio 2015<sup>9</sup>.

**Art. 16** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

<sup>8</sup> [RU 2015 1627]  
<sup>9</sup> [RU 2015 1631]

## **Allegato 4**

### Codice di condotta

Le procedure di accreditamento si svolgono nell'ambito di un partenariato tra tutti i soggetti coinvolti e si basano sui seguenti principi: fiducia, indipendenza, responsabilità, sussidiarietà e cooperazione. L'agenzia e le scuole universitarie provvedono congiuntamente a far sì che durante la preparazione, l'esecuzione e il follow-up delle procedure di accreditamento si instauri un'atmosfera di fiducia e che sia garantita l'indipendenza degli esperti nello svolgimento della loro attività. Tutti i gruppi interessati di una scuola universitaria, in particolare gli studenti, sono coinvolti nella procedura.

I membri del gruppo di esperti, i rappresentanti delle scuole universitarie e l'agenzia si impegnano a rispettare il seguente Codice di comportamento:

### **Membri del gruppo di esperti**

I membri del gruppo di esperti si impegnano ad attenersi ai principi contrattuali di indipendenza e riservatezza e a limitarsi, nello svolgimento della loro attività, a riferire con obiettività, imparzialità e basandosi sui fatti.

Gli esperti si impegnano a:

- tenere conto della tipologia e delle specifiche caratteristiche della scuola universitaria;
- assumere un atteggiamento costruttivo, positivo e al tempo stesso critico;
- mantenere un atteggiamento rispettoso, promuovere la molteplicità di opinioni mediante uno scambio aperto d'idee e fare in modo che nell'ambito dei colloqui tutti possano esprimere il proprio parere;
- prepararsi agli incontri, partecipare attivamente a colloqui e riunioni di lavoro e attenersi alla programmazione stabilita;
- privilegiare l'assunzione di decisioni unanimi.

Al di fuori dei colloqui programmati, i membri del gruppo di esperti non comunicano mai direttamente con la scuola universitaria.

### **Rappresentanti della scuola universitaria**

I rappresentanti della scuola universitaria contribuiscono, con il loro atteggiamento, al buon esito e a un clima costruttivo delle visite sul posto.

Le persone che partecipano ai colloqui si impegnano a:

- assumere un atteggiamento aperto, cortese, cooperativo e attento alla trasparenza;
- rispondere in modo chiaro e costruttivo;
- lasciare che gli altri interlocutori esprimano il proprio parere.

Al di fuori dei colloqui programmati, i rappresentanti delle scuole universitarie non comunicano mai direttamente con i membri del gruppo di esperti.

## **Agenzia**

I rappresentanti dell'agenzia contribuiscono al buon esito della procedura di accreditamento affiancando la scuola universitaria nella preparazione delle fasi procedurali e supportando i membri del gruppo di esperti durante la visita sul posto.

I rappresentanti dell'agenzia si impegnano a:

- garantire l'integrità della procedura, preservandola da tutte le influenze esterne;
- prendere parte alla visita sul posto per tutta la durata;
- assistere gli esperti e in particolare il Presidente risp. la Presidentessa del gruppo di esperti;
- vegliare affinché siano raccolte tutte le informazioni essenziali e che si tenga conto di tutti gli aspetti previsti dall'accREDITAMENTO;
- non influire sulla formazione delle opinioni del gruppo di esperti;
- garantire la comunicazione tra il gruppo di esperti e la scuola universitaria.

AAQ  
Effingerstrasse 15  
Casella postale  
CH-3001 Berna

[www.aaq.ch](http://www.aaq.ch)

